

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 108

presentata dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, Piu, d'intesa con la Presidente della Regione,
Todde, l'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, Motzo e l'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente, Laconi

il 13 giugno 2025

Norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il mutamento del contesto climatico generale ha determinato e sta determinando situazioni di scarsità della risorsa idrica "a macchia di leopardo", mettendo alternativamente in crisi i sistemi di approvvigionamento orientali (crisi 2024 sulle Baronie e l'Ogliastra) ed occidentali (attuale crisi nel Sassarese e nella Nurra), con situazioni in preoccupante tendenza al peggioramento (Sistema Flumendosa Campidano al 40 per cento e Tirso al 73 per cento). Questo contesto determina per l'Ente acque della Sardegna (ENAS) un carico di lavoro "gestionale" e programmatico che necessita di un potenziamento delle proprie funzioni istitutive ed il completamento della pianta organica attuale, anche in deroga (peraltro secondo la previsione del vigente articolo 105 comma1 della legge regionale 23 ottobre 2023, n.9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie)) alla vigente normativa in termini di facoltà assunzionale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 1

Comma 1: ha lo scopo di riconoscere esplicitamente, fra le funzioni di ENAS elencate dall'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.), quelle relative alle attività di protezione civile, connesse con la protezione della popolazione da eventi calamitosi quali l'attuale siccità, oltre che le funzioni già svolte in termini di vigilanza delle grandi infrastrutture idrauliche (in particolare le opere di sbarramento fluviale) e di approntamento dei sistemi di allarme e monitoraggio delle piene.

Comma 2: con questa modifica si determina l'assunzione del personale di categoria A e B tramite chiamata dal centro per l'impiego più prossimo alla futura sede di lavoro. Questa disposizione ha lo scopo di consentire, per i profili professionali più operativi, di prestare servizio in luoghi più prossimi alla propria residenza, evitando quindi una sorta di "emigrazione interna" a svantaggio della qualità della vita dei lavoratori, oltre che consentire l'assunzione di personale già integrato nel territorio in

cui si troverà ad operare, rendendo quindi più efficace l'attività lavorativa svolta, specie negli eventi di protezione civile e impattando anche sul fenomeno dello spopolamento dovuto a motivi lavorativi.

Articolo 2

Comma 1: con questa parte si introduce un nuovo comma all'articolo 19 bis della legge regionale n. 19 del 2006, al fine di determinare con chiarezza sia l'entità del compenso spettante all'Amministratore Unico, sia il soggetto deputato ad erogare questo compenso. Nella precedente previsione normativa (articolo 3 comma 20 della legge regionale 5 marzo 2008, n.3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008)), si faceva infatti riferimento ai "presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20", figura attualmente non prevista nell'ordinamento di ENAS, così come non veniva stabilito se il compenso dovesse essere corrisposto a valere sul bilancio della Regione, ovvero su quello di ENAS

Articolo 3

Comma 1: il comma consente ad ENAS, in virtù delle nuove funzioni assegnate dalla legge, di effettuare partendo dalla disposizione già vigente dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023 n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), la rimodulazione del piano di fabbisogno del personale, inserendo in organico nuovo personale, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4.

Comma 2: prescrive l'inserimento nella rimodulazione del piano assunzionale ed in aggiunta a quello necessario per il completamento dell'organico, di:

- 1) personale necessario allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- 2) personale necessario alla conduzione degli impianti;

queste due importanti funzioni di ENAS sono attualmente gestite attraverso appalti esterni. La norma punta all'internalizzazione di dette attività, che sono ritenute di grande importanza e che, per modalità di esecuzione della prestazione, sono più consone al personale strutturato, piuttosto che a personale esterno e precario, specie in relazione alla rafforzata competenza in materia di protezione civile (conduzione degli impianti in emergenza per siccità o piene).

Comma 3: si riferisce alle previsioni di cui all'articolo 105 comma 1 della legge regionale n. 9 del 2023 (che reca: "L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) e l'Ente acque della Sardegna (ENAS) che sostengono gli oneri ordinari di funzionamento attraverso le entrate proprie correlate ai ricavi della propria attività caratteristica, sono autorizzati a coprire le esigenze della rispettiva dotazione organica purché sia assicurato un risultato di amministrazione in pareggio o avanzo, al fine di garantire il pieno espletamento delle attività di competenza e la salvaguardia del rispettivo patrimonio. A essi non si applicano le norme relative ai limiti delle capacità assunzionali previsti dalla normativa vigente in caso di ulteriori funzioni e attività assegnate").

Articolo 4

Comma 1: dispone lo stanziamento di 4.000.000 per le opere in capo ad ENAS necessarie al superamento dell'emergenza idrica del nord-ovest della Sardegna. Fra gli interventi emergenziali già individuati, a scopo indicativo, sono compresi:

- potenziamento dei Bypass PNRR;
- lavori per consentire in situazione emergenziale (basso livello dei laghi) l'alimentazione dei potabilizzatori per l'acqua ad uso civile;
- adeguamenti degli impianti elettrici per l'alimentazione dei sistemi di sollevamento emergenziali;
- interventi di riparazione delle condotte, non facenti parte del progetto di manutenzione straordinaria PNRR, nelle quali sono riscontrate delle perdite, al fine di garantire l'erogazione idrica anche in condizioni emergenziali.

L'attuale prospettiva, in assenza degli interventi straordinari è che, a partire dal mese di ottobre, la città di Sassari ed i principali centri abitati della provincia, possano subire importanti limitazioni all'erogazione della risorsa potabile. Gli interventi necessari, che verranno puntualmente definiti con successiva deliberazione della Giunta regionale, mirano a scongiurare questa evenienza o, comunque, a limitarne l'impatto.

Peraltro si sottolinea che tutte le attività di risanamento delle condotte del sistema idrico multi-settoriale regionale, sono coerenti con le indicazioni del PRS, Obiettivo Strategico 2.6.4.1: Conservazione e tutela della risorsa idrica che prescrive "Preservare, tutelare e gestire in maniera efficiente e razionale le risorse idriche della Regione Sardegna attraverso l'aggiornamento della pianificazione regionale e l'adeguamento della normativa regionale di settore, il monitoraggio integrato ambientale, il miglioramento delle infrastrutture per un Servizio Idrico Integrato funzionale", con particolare riferimento all'obiettivo dato ad ENAS, che reca "Riqualificazione opere idrauliche lineari esistenti e realizzazione nuove linee per il trasporto della risorsa idrica multisettoriale".

La declinazione dell'obiettivo contenuto nel PRS è enumerato al punto 2.6.4.1.04, ove si legge: "Un altro obiettivo di grande importanza è la riqualificazione delle linee e degli impianti idrici esistenti in prossimità di raggiungere il termine di vita utile. Tali azioni consentono di ridurre le perdite idriche nei sistemi di trasporto dell'acqua grezza che collegano i laghi artificiali alle utenze civili, irrigue ed industriali e rendere più efficiente il Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria che devono necessariamente essere realizzati per evitare di vanificare tutti gli sforzi per la conservazione della risorsa idrica e l'incremento della disponibilità nei grandi invasi".

Comma 2: dispone che la ripartizione definitiva delle risorse sia effettuata tramite deliberazione della Giunta regionale.

Comma 3: dispone che il contributo destinato ad ENAS per i costi di gestione del sistema idrico multisettoriale, sia incrementato di euro 4.800.000 a parziale copertura dei maggiori costi energetici. L'incremento in parola copre le spese stimate fino al mese di settembre 2025 (fra maggiori spese e minori introiti derivanti dalla minore produzione idroelettrica in carenza d'acqua).

Comma 4: dispone la costituzione di un fondo, per gli interventi emergenziali che dovessero rendersi necessari in corso d'anno. Si tratta, in particolare, di interventi di riparazione di condotte che, data la vetustà, sono soggetti a frequenti rotture che comportano una interruzione del servizio che si riverbera sull'approvvigionamento idrico delle popolazioni, determinando, di conseguenza, una emergenza di protezione civile cui non si può porre rimedio in assenza di fondi.

Articolo 5

Indica i fabbisogni finanziari e le relative coperture, come da relazione sugli oneri finanziari.

Articolo 6

Disciplina l'entrata in vigore della norma.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari

La parte finanziaria della norma è rubricata all'articolo 5.

Il comma 1 descrive gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione.

Il comma 2 descrive alla lettera a) la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'articolo.

2. Di seguito si riporta la tabella di che dettaglia i costi individuati per l'assunzione del personale.

Personale dipendente	Nuova dotazione	Totale annuo con oneri riflessi	Totale annuo
Categoria D	4	euro 56.280,56	euro 225.122,24
Categoria C	9	euro 50.559,71	euro 455.037,39
Categoria B	18	euro 45.138,93	euro 812.500,74
TOTALE	31	TOTALE	euro 1.492.660,37

Considerando le retribuzioni accessorie (produttività, straordinari etc.), stimati nella misura del 15 per cento si arriva ad un totale di 1.716.559,43.

L'assunzione del personale, in relazione alle nuove funzioni individuate, consentirebbe di:

- potenziare le strutture operative di gestione delle emergenze (con l'istituzione di squadre di intervento territorialmente divise, con 3 operativi per squadra, coordinati da impiegati di categoria C e da funzionari);
- completare la struttura dedicata alla sicurezza sul lavoro, con l'inserimento di impiegati di cat. C e funzionari;

l'internalizzazione di questa attività riguarda quanto viene correntemente svolto da una ditta esterna, con l'impiego di 23 unità lavorative, diplomate e laureate (14 laureati + 9 diplomati).

La stima del costo è stata effettuata con l'applicazione del contratto regionale (D1 per i laureati, C1 per i diplomati), a cui si è detratto quanto attualmente pagato alla ditta per la conduzione tramite il personale, con una necessità finanziaria di circa euro 170.000 all'anno, come da prospetto seguente:

risultano (costi contrattuali 2022-2024)

- 14 Dipendenti D1, per un costo di euro 787.927,81
- 9 Dipendenti C1, per un costo di euro 455.037,39

Per un totale di euro 1.242.965,20 all'anno.

Attualmente il costo del personale sostenuto nel contratto in essere con la società esterna ammonta indifferenziatamente ad euro 47.390,90 al dipendente all'anno, per un totale di 1.089.990,70.

Risultano quindi necessari 152.974.50 €/anno. Considerando le retribuzioni accessorie (produttività, straordinari etc.), stimati nella misura del 15 per cento si arriva ad un totale di 175.920.68.

Per le attività di conduzione degli impianti si prevede, inoltre, l'internalizzazione delle attività svolte da 10 dipendenti di una società che attualmente effettua le conduzioni in appalto. La stima degli

oneri necessari è stata effettuata con l'applicazione del contratto regionale, a cui si è detratto il costo contrattuale di un operaio metalmeccanico C1, pari ad euro 25.326,34 + oneri pari ad euro 36.269,34, la differenza retributiva è quindi pari a 8.869,59 per dipendente.

Considerando che il personale deve turnare sulle ventiquattro ore le retribuzioni accessorie (indennità produttività, straordinari etc.), stimate nella misura del 30 per cento si arriva ad un totale di euro 115.304,67.

Il totale generato dalla somma (1.716.559,43+ 175.920,68+ 115.304,67) è pari a euro 2.007.784,78, che può essere riportato ad un importo di euro 2.000.000.

Le assunzioni ipotizzate potranno essere avviate dal mese di luglio 2025, attraverso procedure di mobilità e di chiamata dagli uffici di collocamento e, pertanto, si ritiene necessario determinare lo stanziamento della cifra corrispondente a n. sei mesi del 2025, pari alla metà delle risorse a regime.

La copertura finanziaria per il comma 1 dell'articolo 4 è garantita, per l'anno 2025, attraverso l'autorizzazione all'utilizzo delle somme di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2025 n.12, (legge di stabilità regionale 2025), che reca "L'Ente acque della Sardegna (ENAS) è autorizzato ad assumere tramite cessione di contratto, previa procedura esplorativa, il personale di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (legge di stabilità 2023). A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore dell'ENAS quale contributo di funzionamento (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Detta norma assegna ad ENAS le risorse del capitolo su base annua. Nell'applicazione reale, poiché dette assunzioni non sono ancora intervenute al mese di giugno 2025, si genera un'economia che può essere riutilizzata per le finalità del comma 1, certamente superiore all'importo indicato di euro 1.000.000.

Le annualità successive (2026 e 2027) sono finanziate attraverso una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20 programma 01, titolo 1 del Bilancio regionale 2025.

Comma 2, lettera b)

La copertura finanziaria di quanto disposto nel comma 1 dell'articolo 3 è assicurata mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Agenzia regionale edilizia abitativa (AREA) ai sensi del comma 3, articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013 e successive modificazioni e integrazioni.

L'esigenza finanziaria è determinata dalle seguenti necessità (che, come indicato all'articolo 3 comma 2, saranno regolati dalle priorità indicate dalla Giunta regionale ed adattati alle coperture finanziarie) connesse a interventi programmati e da finanziare:

- manutenzione straordinaria acquedotti Coghinas 1 mediante sostituzione o relining occorrenti per la messa in esercizio dell'infrastruttura (euro 1.749.950,00) – già progettato;
- manutenzione straordinaria ponti tubo mediante interventi sostitutivi o relining (euro 885.450,00) – già progettato;
- risanamento strutturale e consolidamento elementi di sostegno acquedotti in corrispondenza di attraversamenti stradali, ferroviari, fluviali (euro 1.477.200,00) – già progettato;
- interventi di revamping funzionale degli impianti di sollevamento dall'invaso di Casteldoria (euro 597.850,00) – manutenzione straordinaria non soggetta a progettazione;
- potenziamento della connessione fra le linee del Coghinas 1 e Coghinas 2 a Punta Tramontana (euro 739.840,00) – progettazione in corso;
- potenziamento delle linee temporanee di bypass durante l'esecuzione dei lavori PNRR (euro 1.875.000) – opere provvisoriale temporanee già eseguibili.

Comma 2, lettera c)

La copertura dei costi per l'annualità 2025 è garantita da una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20, programma 03 titolo 1 del Bilancio regionale nell'esercizio 2025.

Il dimensionamento è stato effettuato tenuto conto della riduzione dello stanziamento per il concorso alla copertura degli oneri di gestione di ENAS (da euro 25.800.000 a euro 21.000.000), avvenuta a valle della deliberazione suddetta e comunicata ad ENAS con nota dell'Assessore alla programmazione, bilancio credito ed assetto del territorio n. 2401 del 26 maggio 2025, ha determinato la necessità, come indicato nella nota ENAS 7428 del 29 maggio 2025, di rivedere le spese energetiche al ribasso (esattamente per l'intero ammontare della cifra, essendo le altre partite di bilancio incomprimibili), attraverso la programmazione dell'interruzione del collegamento Tirso Flumendosa (che avviene con due sollevamenti energivori) dal mese di luglio 2025, che con questo disegno di legge si intende evitare di aggravare la situazione di siccità determinata dalla scarsità di risorsa presente nel sistema del Flumendosa.

Comma 2, lettera d)

La copertura per la costituzione della dotazione iniziale di un fondo destinato ad interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le annualità 2026 e 2027 è data da una variazione in diminuzione di quanto stanziato nella missione 20, programma 03.

Elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

Dall'attuazione del presente disegno di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti.

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

La presente proposta normativa, riguardando aspetti tecnico operativi inerenti attività urgenti di protezione civile, non contempla un'attuazione digitale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazioni all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di funzioni dell'ENAS

1. Al fine di potenziare le attività dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) nell'ambito delle attività di protezione civile connesse con le emergenze derivanti dalle crisi idriche, dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"e-bis) la collaborazione, in qualità di struttura operativa di protezione civile, nella gestione dei rischi connessi alle grandi dighe e nella realizzazione degli interventi provvisori e urgenti nell'ambito delle emergenze derivanti da situazioni di criticità per deficit idrico".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le assunzioni agli impieghi nell'ENAS avvengono nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). Con particolare riferimento alle mansioni ascrivibili alla categoria A e B del contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti della Regione autonoma della Sardegna, siano esse a tempo indeterminato che determinato, si procede mediante richiesta di avviamento presso i centri per l'impiego competenti per il territorio ove dette figure sono destinate, secondo i contenuti del piano di fabbisogno del personale."

Art. 2

Integrazione all'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 in materia di organo di governo dell'ENAS

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il compenso annuo spettante all'ammini-

stratore unico è pari a quello del direttore generale e grava sul bilancio dell'Ente.".

Art. 3

Disposizioni inerenti al personale di ENAS

1. Per l'esecuzione delle attività aggiunte previste dalla presente legge, l'ENAS rafforza la propria pianta organica, attraverso la rimodulazione del proprio piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 5.

2. Il piano previsto al comma 1, prevede l'inserimento in organico:

- a) delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività connesse con il controllo e la verifica della qualità delle acque;
- b) delle figure professionali necessarie alla conduzione degli impianti.

Le figure professionali di cui alle lettere a) e b) sono reclutate con le procedure previste nell'articolo 52 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate ai sensi dell'articolo 105, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).

4. Per tali finalità è autorizzata a favore dell'ENAS la somma di euro 1.000.000 per l'anno 2025 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

Art. 4

Risorse per il superamento della crisi idrica nel nord-ovest della Sardegna

1. Per l'apprestamento delle opere indifferibili ed urgenti, necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2025, a favore di ENAS, la complessiva somma di euro 4.000.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, ripartisce l'importo di cui al comma 1 fra le opere individuate per il superamento delle criticità, individuando le tempisti-

che necessarie alla realizzazione delle stesse.

3. Per il parziale ristoro dei maggiori oneri energetici collegati con la crisi idrica, il contributo all'ENAS, per l'anno 2025, è incrementato di euro 4.800.000 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

4. L'ENAS è autorizzato a costituire un fondo, nel proprio bilancio, per gli interventi emergenziali determinati da circostanze impreviste, nel rispetto di quanto disciplinato dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono pari a complessivi euro 5.800.000 per l'anno 2025, ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), e ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 e ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

- a) quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2025 ed euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2026 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 3, per l'anno 2025, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025) e, per gli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1. A decorrere dall'anno 2028, mediante le entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione;
- b) quanto ad euro 4.000.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 1, mediante le entrate derivanti dal riversamento di quota parte dell'avanzo relativo al rendiconto finanziario 2024 dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) ai

- sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2023, n. 12 (Legge finanziaria 2013) e successive modifiche ed integrazioni;
- c) quanto ad euro 4.800.000 per l'anno 2025 (missione 09 - programma 04 - titolo 1), relativi all'attuazione dell'articolo 4, comma 3, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per il medesimo anno, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1;
 - d) quanto ad euro 2.800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (missione 09 - programma 04 - titolo 2), relativi alla costituzione della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 4, comma 4, mediante pari riduzione delle somme iscritte, per i medesimi anni, in conto della missione 20, programma 01, titolo 1.

3. Nel Bilancio regionale degli anni 2025-2027 sono introdotte le conseguenti variazioni.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).